

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL**  
**TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

***Art. 1 - Oggetto del Regolamento***

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

***Art. 2 - Presupposto per l'applicazione della TARI***

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e assimilati, ed esistenti nel territorio comunale in cui il tributo è istituito ed applicato.  
A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata a terra, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate nel presente Regolamento.  
Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali ai cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La superficie imponibile è fornita direttamente dall'Agenzia della Entrate (Catasto Urbano Edilizio) ed è pari all'80% della "Superficie Catastale ai fini TARI" (dato presente direttamente nelle visure catastali). In caso di incoerenza tra il dato fornito dall'Agenzia delle Entrate e la superficie reale dell'immobile, i cittadini potranno inviare

le loro osservazioni rivolgendosi direttamente all'Agencia, e comunicando al Comune eventuali variazioni di superficie.

3. Nelle unità immobiliari ad uso abitativo, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite, con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attiva la raccolta rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari richiamate.

### ***Art. 3 - Servizio di igiene urbana***

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato da normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il tributo è applicato per intero anche sulle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti e detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
4. Resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis, Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

## **TITOLO II**

### **SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO**

#### ***Art. 4 - Soggetti passivi della TARI***

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, dell'articolo unico della Legge 147/2013).

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene, di fatto, i locali o superfici soggette al tributo per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni in condominio individuate dall'art. 1117 del Codice Civile ed occupante o quelle condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune, mentre per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori sono responsabili del versamento per l'uso esclusivo, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 644, articolo unico, della Legge 147/2013).
8. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

#### ***Art. 5 - Soggetto attivo del tributo***

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, internamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **TITOLO III**

### **DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO**

### ***Art. 6 - Periodo di applicazione della TARI***

1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione delle aree soggette al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione della occupazione o detenzione dell'utenza, purché tempestivamente e opportunamente dichiarata dal soggetto obbligato.

### ***Art. 7 - Determinazione della tariffa***

3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi del comma 651, articolo unico, Legge 147/2013.
4. La tariffa è annualmente determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dall'Ufficio Tributi e approvato dal Consiglio Comunale (comma 683, articolo unico, Legge 147/2013).
5. Le tariffe sono approvate con deliberazione di Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla Legge per l'approvazione del Bilancio previsionale dell'Ente. La deliberazione sulle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'anno finanziario e del relativo esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non viene adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente (comma 683, articolo unico, Legge 147/2013).
6. Qualora nell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non garantire la totale copertura del costo del servizio secondo le normative vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, D.Lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso dell'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

### ***Art. 8 - Articolazione della tariffa***

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità con cui il servizio è fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. I costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo criteri di razionalità, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscono comunque il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al menzionato D.P.R. 158/1999.

#### ***Art. 9 - Tariffa TARI per utenze domestiche***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie permanente rapportate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevati nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

#### ***Art. 10 - Numero occupanti per utenze domestiche***

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
3. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza:

- a. Gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - b. Gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
  - c. I soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedono o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
4. In sede di applicazione della tariffa, il numero degli occupanti è così determinato:
- a. Per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dell'Anagrafe Comunale.
  - b. Per gli immobili di proprietà di persone fisiche non residenti, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliari pari a 1.
5. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti.

### ***Art. 11 - Tariffa TARI per utenze non domestiche***

1. La quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinanti per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

4. Rimane tuttavia la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi rispetto a quelli nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1998, così come determinando le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

### ***Art. 12 – Classificazione utenze non domestiche***

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Per consentire una giusta collocazione ai soli magazzini, viene introdotta una nuova categoria "3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta". I coefficienti vengono ripresi dalla tabella 4a (attività per i Comuni sopra 5000 abitanti) del Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinte tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di controlli da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

## **TITOLO IV**

### **ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

#### ***Art. 13 – Esclusione dal tributo***

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in ragione della loro natura, come i luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.  
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
  - a. Centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali gabbie elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di norma, presenza umana;
  - b. Balconi e terrazze scoperte.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono abitualmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, ove non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale dell'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
4. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno:
  - a. Unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, luce, gas).
  - b. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

#### ***Art. 14 – Esenzioni dal tributo***

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
  - a. Le associazioni di volontariato iscritte all'apposto registro ONLUS per gli immobili strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;
  - b. Associazioni ONLUS che utilizzano locali del Comune o locali adibiti a soli magazzini senza spazio al pubblico;



- c. I locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti per cui sia stata stipulata sussista specifica intesa od accordo con la Repubblica Italiana, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
  - d. I locali occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri che ne abbia diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste dal Regolamento. Quando queste vengano a cessare, il tributo decorerà dal giorno successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento di ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per ottenere l'esenzione.

### ***Art. 15 – Rifiuti speciali***

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per le specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori stessi, in base alle norme vigneti.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aeree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 30% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia

provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili e/o assimilabili.

5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4, della Legge 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinata alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi.  
In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

### ***Art. 16 – Riduzioni tariffe per particolari condizioni di uso***

1. Il Comune applica la riduzione del 30% sul totale della tariffa per le persone che dichiarano di essere uniche residenti in un immobile, riservandosi di effettuare controlli anche presso l'Ufficio Anagrafico del Comune.
2. Il Comune può applicare una riduzione del 50%, per la sola quota variabile, per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibite ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente, risultante dalla licenza ad autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività stesse. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
3. Ove il servizio di raccolta non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona servita, sia collocato a una distanza superiore a 500 mt.
4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazioni iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente. Pertanto esse non sono cumulabili.

**Art. 17 – Riduzioni tariffe per minore produzione e per smaltimento dei rifiuti in proprio**

1. Oltre alla riduzione della tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenuta per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Analoga agevolazione della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento -tramite soggetti terzi autorizzati- di rifiuti assimilati che non rientrano nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della produzione del rifiuto.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa.

**Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 10%, della parte variabile della tariffa a condizione che ne rispettino le procedure ed i requisiti.
2. Tale riduzione si applica alle utenze domestiche per l'abitazione di residenza e relative pertinenze, nonché alle utenze non domestiche per i locali destinati ad esercizi pubblici e attività di commercio di beni alimentari e deperibili, quali:
  - a. Attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, mense ecc.);
  - b. Bar, pasticcerie, gelaterie, generi alimentari, pescherie, macellerie, venditori di frutta e verdura, fiorai ecc.;
  - c. Alberghi, agriturismi e attività turistiche e ricettive in genere;

che pratichino il compostaggio -come sopra specificato- nell'ambito della loro attività, ed esclusivamente per i locali interessati da detta pratica. La riduzione è unica anche in caso di possesso di più contenitori per compost (composter).

Essa si applica a richiesta degli interessati e con le modalità riportate nei commi successivi.

Condizione per la sua applicabilità è che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa, fatte comunque salve le verifiche sulla regolarità dell'impianto dichiarato.

La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente ed ha valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Gestione Rifiuti del Comune o all'Ufficio tributi competente in materia di TARI.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad essa certificazione del corretto utilizzo del composte, requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti Regolamenti comunali.

#### ***Art. 18 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio***

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente all'Ufficio tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione formale, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto del 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
2. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.
3. Il Responsabile del Servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente all'Ufficio tecnico del Comune, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare all'Ufficio tributi, entro trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
4. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie nel caso in cui l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali ad imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
5. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a

proprie spese nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'Autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

## **TITOLO V**

### **DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSI**

#### ***Art. 19 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione***

1. I soggetti che occupano e detengono i locali o le aree scoperte debbono presentare la denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio tributi competente. Sono da ritenersi efficaci ai fini dichiarativi:
  - a. Le denunce già presentate in ottemperanza agli obblighi TAR SU;
  - b. Le iscrizioni a ruolo a seguito di accertamenti tributari.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabile a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio tecnico competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici indicate nella visura catastale sotto la voce "superficie catastale", ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. Per permettere che la riscossione della Tari possa essere effettuata in termini compatibili con l'esigenza di garantire il completo incasso del tributo entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento, senza penalizzare i contribuenti con la trasmissione di richieste di pagamento che non tengano conto delle variazioni intervenute, il termine per la presentazione della denuncia relativa alle modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:
  1. Per le utenze domestiche:
    - Nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda di convivenza;
    - Nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
  2. Per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal legale rappresentate della persona giuridica o da procuratore speciale di questi.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratori del condomino nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'Ufficio tributi competente, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e della aree soggette ad imposizione, elenco che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione di generalità degli occupanti o dei detentori.
6. Nel caso che i soggetti sopraindicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato.
7. La denuncia può essere presentata all'Ufficio tributi mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, fax o tramite e-mail, ovvero avvalendosi delle altre modalità, anche telematiche, messe a disposizione dall'Ufficio tributi. All'atto di presentazione a mano della denuncia può essere rilasciata una copia per ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata alla data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio della comunicazione.
8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica.
9. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
  1. PER LE UTENZE DOMESTICHE:
    - I dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
    - Il Codice Fiscale;
    - L'ubicazione dell'immobile e le sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventuale apposita planimetria in scala, qualora la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;

- La data di inizio o variazione dell'occupazione, conduzione o detenzione;
- I dati identificativi del proprietario o titolare dell'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché al precedente occupante, ove conosciuto;
- Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- Eventuali situazione che possano comportare una riduzione della tariffa;
- L'eventuale avvio al recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

## 2. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- I dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- Il numero di Codice Fiscale e Partita IVA;
- Gli estremi dei iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- I dati identificativi del legale rappresentante o Amministratore delegato (Codice Fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- L'attività esercitata ed il relativo codice dell'attività ai fini IVA;
- L'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- L'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- La data di inizio o variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- I dati identificativi del proprietario o titolare dell'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- Gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- L'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o allo smaltimento a cura del produttore;

10. L'Ufficio tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'Anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

### ***Art. 20 – Modalità di determinazione della superficie imponibile***

1. In attesa della conclusione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio tributi, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove l'Ufficio tributi riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU e/o TARI, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, l'Ufficio tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta, ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione indirizzata a questo dall'Ufficio tributi del Comune.
4. La previsione della superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale, ed essa viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU e/o TARI, o per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di specifica comunicazione da parte dell'Ufficio tributi, od ancora nel caso in cui il personale dell'Ufficio tributi non sia stato messo in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147 anno 2013.



5. Nel caso in cui, in sede di verifica, si dovessero accertare differenza delle superfici imponibili rispetto a quelle dichiarate inferiore a 5 mq, tali differenze non daranno luogo né a rimborsi né ad accertamenti. In tali casi:
  - Le maggiori superfici imponibili dovranno essere comunicate dall'Ufficio tributi al contribuente con la conseguente immissione a ruolo per le annualità successive;
  - Le minori superfici potranno essere iscritte a ruolo per le annualità successive solo dopo presentazione di apposita denuncia da parte del contribuente.

### ***Art. 21 – Riscossione della TARI***

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante emissione di avvisi di pagamento riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il versamento del tributo è effettuato mediante Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre in qualunque tempo una diversa ripartizione, nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue o con provvedimento separato, gli importi dovuti sono suddivisi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate con l'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune medesimo. E' consentito il pagamento in una unica soluzione entro il termine di scadenza della terza rata.
4. Gli utenti che per particolari esigenze economiche intendono rateizzare l'importo dovuto, devono presentare apposita istanza che sarà valutata dall' Ufficio tributi secondo giudizio insindacabile. In caso di accettazione della richiesta di rateizzo è ammesso un numero massimo di 6 rate per ciascun anno del tributo.
5. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, l'Ufficio tributi procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in unica rata, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento stessa.
6. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
7. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'Ufficio tributi procede, in termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso o tardivo versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

8. In caso di omesso o tardivo versamento anche a seguito delle notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione di tali importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

#### ***Art. 22 – Minimi riscuotibili.***

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

#### ***Art. 23 – Sgravio o rimborso del tributo.***

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto come non dovuto è disposto dall'Ufficio tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.  
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche tramite compensazione di quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, l'Ufficio tributi dispone lo sgravio entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate del Comune, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e sino al giorno del pagamento.

#### ***Art. 24 – Funzionario Responsabile.***

1. Il legale rappresentante del soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale legata al tributo, compresa quella di sottoscrivere provvedimenti afferenti a tali attività (compresi pure gli eventuali rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### ***Art. 25 – Mezzi di controllo.***

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a Uffici Pubblici ovvero a Enti in gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, può disporre l'accesso ai locali ad aree assoggettabili al tributo operando mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento nella rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base delle presunzioni semplici come regolate dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340, della Legge 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

### ***Art. 26 – Sanzioni.***

1. Le violazioni delle disposizioni riguardante l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi da 39 a 44 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni sono le seguenti:
  - Omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare per l'effettuazione del pagamento, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
  - Omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - Infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  - Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

### ***Art. 27 – Contenzioso.***

1. Avverso l'invio della cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17 bis, che dall'anno 2016 prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria applicabile anche in materia di tributi locali.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Art. 28 – Normativa di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, del D.Lgs. 22/1997 e del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti Regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme imperative. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa specifica.

#### ***Art. 29 – Norme abrogate***

1. Con l'entrata in vigore de presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### ***Art. 30 – Efficacia del Regolamento***

1. Il presente Regolamento entra in vigore e produce integralmente i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000, dal 01.01.2017, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.